



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE
UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE
IMPRESE CULTURALI

Spett.le Società Dante Alighieri
Piazza Firenze 27,
00186 ROMA
mail: segreteria@ladante.it

**Oggetto: Trasmissione Accordo di Collaborazione Scientifica nel campo del testing
linguistico e dei suoi aspetti linguistico-educativi.**

Si trasmette, allegato alla presente, l'Accordo di Collaborazione di cui all'oggetto
debitamente controfirmato.

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Diego Saglia

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

l'Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali, in seguito denominato "Dipartimento" con sede in via Università 12, Parma - C.F. 00308780345, rappresentato dal Direttore, Prof. Diego Saglia

e

La Società Dante Alighieri di seguito denominata "SDA", con sede legale a Roma, Piazza Firenze, 27 – Codice Fiscale/P.IVA 801010700581, rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Masi, giusta procura del 20 luglio 2018 Repertorio n. 3.852 Raccolta n. 2.689

PREMESSO CHE

- la SDA, sorta nel 1889, Istituita in Italia come Ente Morale con Regio Decreto n° 347 del 18 luglio 1893 ed assimilata alle associazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi e per gli effetti della Legge n.186 del 27 luglio 2004, ha il compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo;
- la SDA è abilitata a svolgere in tutto il mondo corsi d'insegnamento di lingua e cultura italiana (corsi di lingua, di storia, di storia dell'arte, di arte culinaria, di storia del restauro, ecc.);
- la SDA certifica agli stranieri le competenze linguistiche in italiano, come loro lingua straniera, in base ai riconoscimenti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri Italiano (convenzione n° 1903 del 4/11/1993) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (decreto del 18 ottobre 2002), tutto nel rispetto delle norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari

stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. 1291 del 16 maggio 2008);

- la SDA, in data 27 aprile 2022, ha siglato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un protocollo di intesa per la promozione e la divulgazione delle iniziative di informazione/formazione relative al progetto di potenziamento delle competenze nella lingua italiana;

- la SDA, in data 27 ottobre 2016, ha siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo un protocollo di intesa per l'individuazione di azione di promozione all'estero, utilizzando la lingua e la letteratura Italiana come attrattore turistico;

- la SDA produce strumenti e metodologie proprietarie per la certificazione della conoscenza dell'italiano (PLIDA-Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) e per l'insegnamento della lingua italiana di qualità (ADA-Attestato Dante Alighieri) in favore dei propri soci e degli studenti nel mondo;

- la SDA produce strumenti e prodotti editoriali, anche in formato digitale, finalizzati alla divulgazione della cultura in Italia e all'estero come ad esempio la "Enciclopedia Infinita", le "Pillole", "In viaggio con Dante", etc.

- la SDA elabora delle strategie di programmazione triennale per la diffusione della lingua e della cultura destinate ai comitati italiani ed esteri, elaborate in considerazione delle esigenze proprie nonché della collaborazione con enti e istituzioni italiane, pubblicandone il testo sul proprio sito Internet;

- l'Università degli Studi di Parma, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, fra gli altri, di migliorare l'accesso alla conoscenza da parte di fasce di utenza definite "deboli";

- dal 2011 è attivo presso il Dipartimento il Laboratorio di Glottodidattica che prevede tra le proprie finalità istituzionali la promozione e lo sviluppo della ricerca nell'ambito dell'acquisizione, dell'insegnamento e della valutazione degli apprendimenti delle lingue, dell'innovazione e della sperimentazione didattica, della formazione dei docenti e degli studenti;

- Il Laboratorio di Glottodidattica ha sviluppato competenze specifiche nell'ambito del testing linguistico in riferimento alla lingua italiana;

- all'interno del Laboratorio di Glottodidattica del Dipartimento è attivo il gruppo di ricerca ELICom che si occupa di inclusività nell'ambito della comunicazione e dell'educazione linguistica, con un'attenzione particolare agli apprendenti che vivono situazioni di svantaggio linguistico e alla certificazione delle competenze professionali degli insegnanti nell'ambito dell'educazione linguistica inclusiva;

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore linguistico e pedagogico;

- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

visto l'art. 1 comma 7 dello Statuto dell'Università, emanato con D.R.D. n. 1506 del 26.06.2019 pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019 così come modificato con DR n. 1109 del 7.06.2021 - pubblicato in G.U. n. 144 del 18.06.2021 che prevede che l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa promuovere e utilizzare forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;

visto il Regolamento del Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali emanato con DR n. 241/2020, prot. n. 0079421 del
24.04.2020 ed in particolare l'art. 3 comma 2 lett b)

visto che tra delle finalità istituzionali del Dipartimento di Discipline Umani-
stiche, Sociali e delle Imprese Culturali rientra il favorire l'interazione tra ri-
cerca, didattica e attività di terza missione al fine di promuovere lo studio e la
trasmissione del patrimonio culturale e della conoscenza nei diversi ambiti
disciplinari e linee interdisciplinari al suo interno, per sviluppare il dialogo tra
le culture e le persone;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo
di collaborazione (di seguito, "Accordo").

ART. 2 OGGETTO

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione scientifica, a condizione di
reciprocità, tra le Parti nel campo del testing linguistico e dei suoi aspetti lin-
guistico-educativi

ART. 3 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE

Per la realizzazione delle attività previste la SDA si impegna a promuovere,

anche su proposta del Dipartimento:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali;
- incontri di studio, seminari, webinar, convegni su temi previsti dall'Accordo;
- corsi di alta formazione, aggiornamento, perfezionamento su temi previsti dall'Accordo;
- progetti congiunti di ricerca nell'ambito dell'attività della linguistica educativa e dei temi a essa correlati;
- scambio di informazioni, dati, documenti e pubblicazioni per lo svolgimento dei sopracitati progetti;
- partecipazione a bandi, nazionali e internazionali, di interesse

Il Dipartimento, in virtù delle attività svolte nell'ambito del presente accordo, riconosce validità scientifica (Plauso Scientifico) alla Certificazione di competenza in lingua italiana PLIDA della Società Dante Alighieri. Il Plauso Scientifico sarà subordinato a una valutazione periodica della qualità dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività di certificazione, effettuato dal Comitato Scientifico della PLIDA di cui sarà nominato membro un rappresentante del Dipartimento.

ART. 4 RESPONSABILITA' DELL'ESECUZIONE

Per quanto concerne l'esecuzione del presente Protocollo il Dipartimento indica come responsabile scientifico il Prof. Marco Mezzadri.

La SDA individua quale responsabile scientifico per il presente protocollo la

Dott.ssa Paola Vecchio

ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere pattuita tra le Parti per iscritto.

Per l'ampliamento degli ambiti di attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo potranno essere stipulati successivi accordi con cui saranno regolate le eventuali ulteriori iniziative di reciproco interesse tra cui: scambi, programmi di ricerca congiunta e gli eventuali oneri economici derivanti ivi compresa la possibilità di erogare congiuntamente borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato o altre forme di finanziamento per attività di ricerca sul tema della certificazione linguistica e su altri argomenti correlati.

ART. 6 PROMOZIONE E UTILIZZO LOGHI

In virtù del Plauso Scientifico la SDA è autorizzata a stampare il logo dell'Università degli Studi di Parma sui certificati PLIDA.

L'utilizzo del logo dell'Università degli studi di Parma per le attività legate alla certificazione PLIDA è limitato agli ambiti previsti dal Regolamento per l'uso del logo dell'Università degli Studi di Parma (Delibera SA n. 543/17998 del 15 dicembre 2016; Delibera CdA n. 555/31916 del 15 dicembre 2016; modificato con DRD n. 1070 del 4 ottobre 2017).

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e

dell'identità visiva dell'Università degli Studi di Parma per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario ed estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzo dei loghi, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Accordo di cui all'Art. 2, richiederà il consenso scritto della parte interessata.

ART. 7 RISERVATEZZA

Poiché nell'esecuzione dell'Accordo ciascuna delle Parti può venire a conoscenza di informazioni e notizie riservate relative all'altra, esse si impegnano reciprocamente a far uso di tali informazioni solo se ed in quanto funzionali all'esecuzione dell'Accordo medesimo, mantenendole in ogni caso strettamente riservate.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 2016/679.

ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente Accordo e dei crediti da esso derivanti.

ART. 9 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle Parti (o solo di una Parte) partecipanti alle attività, che ne disciplineranno congiuntamente l'uso e la divulgazione in relazione all'effettivo apporto. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

**ART. 10 TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
E COPERTURE ASSICURATIVE**

Le parti concordano che, quando il loro personale o altri soggetti coinvolti da una delle parti si recano presso la sede dell'altra parte per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il datore di lavoro dell'Ente ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicura ai suddetti soggetti, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascun Ente o altri soggetti coinvolti da una delle parti, impegnati nello svolgimento delle attività di collaborazione presso la sede dell'altro Ente, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall'Ente ospitante.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi del Dipartimento sarà disciplinato dal *Regolamento e tariffario per l'utilizzo delle aule e spazi universitari e deroga per la concessione degli stessi per il compendio di Paradigna a cura del C.S.A.C.* emanato in data 21/11/2016.

ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, garantisce che i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Parma", emanato con D.R.D. 236/2017.

La SDA garantisce che i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e di quanto disposto in materia di responsabilità disciplinare dal CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

ART. 12 DURATA, RINNOVO E RECESSO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula e ha una validità di 5 anni e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Alla scadenza dell'Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Le Parti contraenti possono recedere dall'Accordo mediante comunicazione via PEC da trasmettere con un preavviso di almeno 12 mesi.

ART. 13 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. , relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università di Parma - Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna – Sezione Staccata di Parma – Prot. N. 10241/97 del 22.08.1997

ART.14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra le Parti comunque relativa al presente Protocollo
sarà in prima istanza definita in via amichevole, qualora non fosse possibile,
sarà di competenza esclusiva del Foro di Parma.

Per la Società Dante Alighieri	Per il Dipartimento di Discipline Umani- stiche, Sociali e delle Imprese Culturali
Il Segretario generale	Il Direttore
Alessandro Masi	Prof. Diego Saglia